

SETTORE

MANOVRE

**IL C.D. “DECRETO SOSTEGNI” E LE NOVITÀ IN
MATERIA DI RISCOSSIONE**

RIFERIMENTI

- Artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021

IN SINTESI

Nell'ambito del recente c.d. “Decreto Sostegni” sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, è prevista:

- *la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anziché entro il 31.3);*
- *relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;*
- *l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;*
- *la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", agli artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, di seguito esaminate.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE

L'art. 4, comma 1, lett. a), DL n. 41/2021 dispone la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.

Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 3 dell'art. 4 in esame è stabilito che



"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al [23 marzo 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora ... nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte".

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Il Decreto in esame modifica nuovamente l'art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", **prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all'art. 68, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, **sospesi**:

- i **termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la **notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le **attività di recupero**, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con particolare riguardo alla **sospensione dei versamenti**, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo l'art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell'art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021 (Informativa SEAC [5.3.2021, n. 73](http://www.seac.it)).

Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i **versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.**



Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. **“zona rossa” di prima istituzione** ex DPCM 1.3.2020 (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), in base a quanto stabilito dal comma 2-bis del citato art. 68, il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati **scadenti nel periodo 21.2.2020 - 30.4.2021.**

Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.	Sospensione versamento	
	DL n. 183/2020	DL n. 41/2021
	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 28.2.2021	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 30.4.2021
	Ripresa versamento	
	31.3.2021	31.5.2021

(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ presenti sul sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/> (alla data attuale non ancora aggiornate con le novità in esame) in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque **possibile richiedere la rateizzazione.**



La sospensione dei versamenti riguarda **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021.** Le stesse dovranno essere **versate entro il 31.5.2021.**

Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora **fino al 30.4.2021**, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, **non opera la previsione ex art. 48-bis**, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Posto che il DL n. 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, il comma 3 dell’art. 1 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è **applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.3 - 23.3.2021.**

PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. disposto alla citata lett. a) del comma 1 dell’art. 4, sopra esaminato, è stato altresì modificato, ad opera della lett. d) del comma 1, il comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020. In particolare è disposta la **proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:**

- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da **affidamenti** all’Agente della riscossione nel predetto periodo **8.3.2020 (o 21.2.2020) - 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;**
- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da **affidamenti** all’Agente della riscossione **anche successivamente al 31.12.2021**, relative a:
 - dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;

- dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE” / “SALDO E STRALCIO”

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l'art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, ha differito all'1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l'inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all'1.3.2021 dall'art. 4, DL n. 157/2020.

Ora l'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:

- il versamento effettuato **entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020**;
- il versamento effettuato **entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 - 31.3 - 31.5 e 31.7.2021**.



Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini è **applicabile la “tolleranza” di 5 giorni**. È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l'8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria	Scadenza prorogata
<ul style="list-style-type: none"> • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”. 	3° → 31.07.2020	31.07.2021
	4° → 30.11.2020	
	5° → 31.07.2021	30.11.2021
	6° → 30.11.2021	
<ul style="list-style-type: none"> • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; • somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	3° → (*) 1.06.2020	31.07.2021
	4° → 1.06.2020	
	5° → 31.07.2020	
	6° → 30.11.2020	30.11.2021
	7° → 1.03.2021	
	8° → 31.05.2021	
	9° → 31.07.2021	
	10° → 30.11.2021	
<ul style="list-style-type: none"> • Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. 	2° → (*) 1.06.2020	31.07.2021
	3° → 1.06.2020	
	4° → 31.07.2020	
	5° → 30.11.2020	
	6° → 1.03.2021	30.11.2021
	7° → 31.05.2021	
	8° → 31.07.2021	
	9° → 30.11.2021	

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

RIPRODUZIONE VIETATA

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	2° → (*) 1.06.2020	31.07.2021
	3° → 31.07.2020	
	4° → 31.03.2021	30.11.2021
	5° → 31.07.2021	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.



I soggetti decaduti dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

CANCELLAZIONE DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000

Il comma 4 del citato art. 4 prevede l'**annullamento automatico** dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, **fino a € 5.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **singoli carichi affidati** all'Agente della riscossione **nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni** di cui artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 ("rottamazione") nonché dell'art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 ("saldo e stralcio").

Tale previsione interessa i **soggetti che nel 2019** (ovvero nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un **reddito imponibile fino a € 30.000**.



"*Restano definitivamente acquisite*" le somme versate prima della data dell'annullamento, la cui individuazione è demandata al MEF con un apposito Decreto.

Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonché i relativi termini di prescrizione.



Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, DL n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010.

SOMME ESCLUSE DALLA CANCELLAZIONE

Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica **non opera** per i debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'UE e IVA all'importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

L'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021,



"in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020"

riconosce la **possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:

- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall'art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, **2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, **2018** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

SOGGETTI INTERESSATI

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

- con **partita IVA attiva al 23.3.2021**;
- che hanno subito una **riduzione del volume d'affari 2020** (mod. IVA 2021) **superiore al 30% del volume d'affari 2019** (mod. IVA 2020).



Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed **invia** agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, **la proposta di definizione** riportante l'importo "ridotto" di quanto dovuto (con l'apposito Provvedimento attuativo l'Agenzia delle Entrate potrà individuare ulteriori modalità di invio al contribuente della comunicazione di irregolarità / proposta di definizione).

La **definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali** indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che *"si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione"*.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:

- *"restano definitivamente acquisite"*;
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI

Il comma 8 dell'art. 5 del Decreto in esame interviene infine anche in materia di decadenza dei termini di cui all'art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la **proroga di 1 anno** del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle **dichiarazioni presentate nel 2019**.

Di conseguenza è prorogato:

- dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni ex artt. 36-ter, DPR n. 600/73.

